## *Causa Berlusconi* c. *Italia* - *Prima sezione - 22 ottobre 2026 (ricorso n. 8683/14)*

**Diritto a un processo equo (art. 6, comma 1, CEDU) – Imparzialità del giudice - Sentenza penale di condanna per frode fiscale (art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000) – Assegnazione del ricorso per cassazione alla sezione feriale - Violazione - Non sussiste.**

**Diritto a un processo equo (art. 6, comma 1, CEDU) – Imparzialità del giudice - Sentenza penale di condanna per frode fiscale (art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000) – Rilascio di intervista giornalistica da parte del presidente del collegio giudicante dopo la pronuncia della sentenza che rigetta il ricorso per cassazione - Violazione - Non sussiste.**

***Nullum crimen, nulla poena sine lege* (art. 7 CEDU) - Sentenza penale di condanna per frode fiscale (art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000) – Condanna a titolo di concorso della persona fisica che rivesta cariche direttive nella società delle cui imposte sul reddito si tratta - Violazione - Non sussiste.**

**La Corte EDU ritiene non sussistenti le violazioni invocate in merito alla sentenza della Corte di cassazione del 1° agosto 2013, con cui il ricorso di Silvio Berlusconi – avverso una condanna per frode fiscale (art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000) – era stato rigettato. La Corte considera infondate le doglianze:**

- **sull'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo dell'imparzialità del giudice, perché non reputa fondato il ragionamento per cui il ricorso non poteva essere assegnato alla sezione feriale della Corte di cassazione;**
- **sull'art. 6, comma 1, CEDU, sotto il profilo dell'imparzialità del giudice, perché non reputa fondato il motivo per cui si poteva inferire la mancanza d'imparzialità da un'intervista rilasciata dal presidente del collegio giudicante (il cons. Antonio Esposito), il quale pochi giorni dopo l'udienza del 1° agosto 2013 ma prima del deposito delle motivazioni, aveva reso dichiarazioni sul processo a un cronista del *Mattino*;**
- **sull'art. 7, CEDU, perché la condanna a titolo di concorso per il reato di frode fiscale in relazione a redditi di una società non può dirsi imprevedibile e, dunque, non prevista dalla legge.**

***Fatto.*** La sentenza si riferisce alla lunga vicenda penale inerente ai rapporti della società MEDIASET con il fisco italiano. Nella pronuncia, il procedimento penale per concorso in frode fiscale a carico di Silvio Berlusconi è minuziosamente ricostruito, con la specificazione delle diverse istanze che la sua difesa aveva avanzato (trasferimento del processo a sede diversa da Milano – a motivo del fatto che diversi magistrati erano parti lese perché azionisti MEDIASET - liste testimoniali, legittimo impedimento e altre). Da ultimo, la corte d'appello di Milano (sentenza dell'8 maggio 2013, v. n. 31 della sentenza) aveva confermato la condanna di primo grado, infliggendo all'imputato 4 anni di reclusione, 3 dei quali coperti dall'indulto del 2006. Il ricorso per cassazione (presentato dalla difesa di Berlusconi il 19 giugno 2013) era stato assegnato alla sezione feriale in ragione dell'approssimarsi del termine prescrizionale. Il 1° agosto 2013, in esito all'udienza, il presidente della sezione feriale, cons. Antonio Esposito, aveva dato lettura del verdetto di reiezione del ricorso (della sentenza era relatore il cons. A[medeo] F[ranco]).

Il giorno 5 agosto, peraltro, *il Mattino* di Napoli (a firma di A[ntonio] M[anzo]) aveva pubblicato un'intervista al cons. Esposito, al termine della quale, il magistrato aveva affermato che a una condanna non si perviene perché l'imputato "non poteva non sapere" ma perché "sapeva" (v. n. 46). Questa intervista aveva sollevato notevoli polemiche pubbliche, poiché ineriva a una sentenza che era stata – sì – deliberata ma non ancora depositata completa di motivazioni. Da questo punto di vista, era stata ritenuta da Berlusconi sintomo di un pregiudizio del giudice in suo danno. La sentenza (v. nn. 47-66) dà conto degli ampi e complessi sviluppi della controversia, sui giornali e in sede giudiziaria (a motivo delle iniziative disciplinari intraprese contro Esposito –

senza alcun esito – e quelle da lui avviate a tutela della sua onorabilità – alcune con successo). Sempre nella ricostruzione dei fatti, la pronuncia espone che il giudice relatore A. F., a sua volta e in occasione dell'emanazione di un'altra sentenza in materia di frode fiscale (la n. 52752 del 2014), aveva rivelato che la decisione su Berlusconi non era stata corretta sotto il profilo dell'interpretazione giuridica, anche perché Esposito era prevenuto nei suoi riguardi. Anche tali asserzioni erano state contestate da Esposito.

Nel 2014, pertanto, Silvio Berlusconi aveva promosso il ricorso alla Corte di Strasburgo per sentire accertata la violazione degli artt. 6 e 7 CEDU, sia per la mancanza di un giudice imparziale, sia per la condanna subita sulla base dell'art. 110 cod. pen., a suo avviso non prevedibile in relazione a irregolarità fiscali commesse da una società commerciale. La Rappresentanza italiana aveva resistito e lo stesso giudice Esposito era intervenuto nel giudizio.

***Diritto.*** La Prima sezione (in composizione plenaria e con voto unanime) respinge il ricorso.

Quanto all'imparzialità del giudice (requisito che l'art. 6 CEDU richiede in aggiunta alla sua strutturale indipendenza), la Corte rammenta che essa si può apprezzare sotto due profili, quello soggettivo e quello oggettivo (v. n. 183).

Il primo tiene conto della mancanza di pregiudizi del singolo giudice, derivante anche dalle sue convinzioni e dal suo comportamento. In questo senso, l'imparzialità si presume fino a prova contraria e questa può derivare da espressioni ostili manifestate dal giudice verso le parti del giudizio o da malizia. Il secondo aspetto dell'imparzialità guarda alle garanzie oggettive offerte dalla composizione del collegio giudicante.

In questo quadro, la Corte EDU si propone di esaminare i quattro sintomi di parzialità malevola addotti dal ricorrente:

*a*) l'intervista al *Mattino*;

*b)* i giudizi ostili verso il ricorrente manifestati da Esposito al giudice A. F.;

*c)* le dichiarazioni di A. F. nel loro insieme;

*d)* il complessivo andamento del processo in cassazione.

Quanto ad *a)* (l'intervista), la Corte precisa di non essere tenuta a dare valutazioni in ordine all'eventuale inopportunità nell'averla Esposito rilasciata. Ma il suo tenore letterale, di per sé, non è sintomo del fatto che le opinioni del presidente del collegio abbiano influenzato il verdetto, il quale, peraltro, era già stato deliberato e letto prima della pubblicazione.

Circa *b)* (le opinioni riferite da A.F.), la Corte ricorda che la generica contrarietà di un giudice verso un personaggio pubblico (che egli poi si trovi a giudicare) non è sufficiente a far venire meno la sua imparzialità. Ben vero è che l'on. Berlusconi non si era limitato ad addurre un mero sfavore d'opinione politica ma un più puntuale livore personale: nondimeno la Corte osserva che questo è sempre stato smentito da Esposito e – a ogni modo – risultava solo *de relato* da A.F. Gli elementi addotti da quest'ultimo a sostegno delle sue affermazioni, a loro volta, erano costituiti da testimonianze non credibili (v. nn. 201-208).

Quanto a *c*), al Corte non considera le generiche affermazioni di A.F. sufficienti a far ritenere la procedura seguita dal collegio giudicante connotata da parzialità.

Infine, circa il complessivo andamento del giudizio di cassazione (*d*), la Corte esclude che il mero esito negativo del ricorso sia indice di parzialità e che possa esserlo la rapidità della sua fissazione per la trattazione (vuoi per il richiamo mediatico dell'affare vuoi per l'avvicinarsi della prescrizione). Né la Corte considera dimostrato che la sezione feriale, presieduta da Esposito, abbia brigato per farsi assegnare la causa (v. n. 223). Tanto più che la colpevolezza dell'imputato era stata già stabilita da due gradi di giudizio, i magistrati appartenenti ai quali non sono mai stati tacciati di parzialità (v. n. 226).

Venendo invece alla dedotta violazione dell'art. 7 CEDU, la Corte osserva che l'applicazione ai reati fiscali dell'istituto del concorso di persone nel reato – fatta propria dal collegio giudicante – non si discosta dal diritto vivente italiano in materia. Sicché non si può affermare che la pena inflitta al ricorrente fosse priva di base legale e imprevedibile (v. n. 255).

Il ricorso è, pertanto, respinto.